REGOLAMENTO (CE) N. 2015/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1931/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96 (2), in particolare gli articoli 6b e 25,

considerando che il regolamento (CE) n. 1997/96 ha istituito un regime d'intervento speciale per talune carni fresche o refrigerate provenienti da bovini maschi magri originari della Comunità, secondo il ritmo di gara previsto dal regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/96 (4); che tale regime sarà applicabile a partire dalla seconda gara del mese di ottobre fino all'ultima gara del mese di dicembre 1996; che, data la situazione del mercato, è necessario avviare tale regime speciale e adottare le necessarie modalità di applicazione;

considerando che occorre escludere dal regime speciale gli animali appartenenti a razze ad orientamento esclusivamente lattiero, la cui macellazione è precoce e non contribuisce pertanto a ridurre la produzione; che, inoltre, per evitare che siano conferiti all'intervento animali giunti ad ingrasso quasi ultimato, è necessario limitare il peso delle carcasse che possono beneficiare di tale regime;

considerando che, per garantire il conseguimento degli obiettivi per i quali il regime speciale è stato istituito, è opportuno ammettervi i capi di età pari o superiore a 10 mesi in funzione delle caratteristiche specifiche dei bovini maschi, a seconda che essi siano castrati o meno; che, tuttavia, per evitare che siano acquistate carcasse o mezzene di animali che hanno costituito oggetto di una domanda di premio speciale, il che significherebbe concedere un doppio sostegno, è opportuno istituire un meccanismo correttivo; che a tal fine è appropriato prevedere che incomba agli aggiudicatari l'onere della prova della non riscossione del suddetto incentivo;

considerando che, per le altre modalità di applicazione del regime speciale, è opportuno attenersi a quelle del vecchio regime speciale d'intervento per le carcasse leggere istituito dall'ex articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1931/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. a) È aperto l'intervento, ai sensi dell'articolo 6b del regolamento (CEE) n. 805/68, per carcasse o mezzene provenienti da animali di meno di 12 mesi di età, per la categoria A, e di meno di 14 mesi per la categoria C, appartenenti a razze diverse da quelle figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92, con un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg, conformemente alle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2456/93 per gli acquisti ai sensi dell'articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1997/96.

Qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a 10 mesi, il prezzo di acquisto da versare agli aggiudicatari è ridotto di 54,4 ECU per mezzena consegnata. Tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo consegnato non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1997/96, gli Stati membri informano la Commissione delle modalità di controllo adottate, in particolare del tipo di prova che essi accettano a questo scopo.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.
(3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
(4) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 35.

b) Non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).

c) In deroga all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93, la forcella di peso prevista al secondo comma della stessa disposizione varia tra 140 e 200 kg.»;

2) all'articolo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996, eccettuato il paragrafo 2 che si applica alle gare aperte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996, soltanto a partire dalla seconda gara di ottobre.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione